



**CITTA' DI CAVALLINO**  
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 31**

**Data 28/11/2025**

SEDUTA:  Pubblica  Non Pubblica

SESSIONE:  Ordinaria  Straordinaria  Urgente

CONVOCAZIONE:  1°  2°

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno 2025, il giorno 28, del mese di NOVEMBRE, alle ore 16:15 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Bruno CICCARESE GORGONI	Si		10	Caterina RICCIATO	Si	
2	Giuseppa CAMPANILE	Si		11	Carmelo RIZZO	Si	
3	Vicenzo Oberdan CASILLI	Si		12	Isabella RIZZO	Si	
4	Francesco DE GIORGI	Si		13	Antonella MORCIANO	Si	
5	Rossana GRECO	Si		14	Giulia GIGANTE		Si
6	Michele LOMBARDI	Si		15	Antonio MANNO	Si	
7	Maria Pamela MANNO		Si	16	Giuseppa BASCIA'	Si	
8	Paolo MORELLI	Si		17	Gianmarco RAZZANO	Si	
9	Antonio PALERMO	Si					

**Totale presenti 15      Totale assenti 2**

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: .....

Presiede Rag. Isabella RIZZO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.

Partecipa alla seduta Segretario Generale Dr. Fabio FERRARI, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 15 consiglieri.

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri: .....

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno permettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.



**La Presidente del Consiglio** dà lettura dell'oggetta della proposta deliberativa inerente: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO" e passa la parola **al Sindaco** per la relazione. Questi afferma che il D.Lgs. n. 23/2011 consente ai comuni (inclusi in appositi elenchi delle località turistiche e città d'arte) di istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, l'imposta di soggiorno. Un'imposta, continua il Sindaco, che grava su coloro che alloggiano nelle strutture ricettive che insistono sul territorio comunale. È evidente che, una volta istituita, occorre adottare un regolamento per disciplinarla e tale regolamento viene presentato con la proposta di deliberazione di che si discute, costituendone parte integrante e sostanziale. Il gettito che deriva da questa imposta verrà utilizzato, continua il Sindaco, per incentivare le stesse strutture ricettive e per interventi di manutenzione di recupero di beni culturali e ambientali. La misura dell'imposta, continua ancora, è stabilita sulla base di criteri di gradualità e proporzionalità e si può trovare già individuare nel regolamento con riferimento alla prima annualità; ma la Giunta, annualmente, può procedere alla modifica ovvero alla loro conferma. Nell'elaborazione del regolamento sono state sentite tutte le associazioni maggiormente rappresentative che hanno fatto pervenire delle osservazioni, così come sono state recepite le osservazioni dei Consiglieri Comunali effettuate in sede di commissione consiliare. Il Sindaco, pertanto, chiede l'approvazione di questo punto all'O.d.G.

**Interviene il Consigliere Razzano** che preannuncia il suo voto favorevole in quanto, afferma, finalmente Cavallino si sta organizzando ad accogliere i turisti e ad ottenere introiti anche in conseguenza di questo.

**Interviene la Consigliera Bascià** affermando che in commissione si era d'accordo sull'istituzione dell'imposta di soggiorno, e però ricorda che le tariffe andavano da 1 euro/1,50 al giorno, per un massimo di cinque/sei giorni. Ora, invece, nota che il regolamento prevede, per l'alta stagione, 2,50 euro che, a suo avviso, rappresenta importo molto alto per Cavallino. Il Sindaco afferma di voler tenere conto di questa osservazione, che si prenderà in considerazione per le annualità successive, verificato l'andamento.

Non essendovi altri interventi, **la Presidente del Consiglio** pone ai voti questo punto all'O.d.G.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

**Rilevato** che il comma 3 del succitato art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che con Regolamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 400 del 1988 – “*è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni (...) sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo*”;

**Ravvisata**, a tal fine, l'opportunità di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di

Cavallino, con decorrenza 1 Gennaio 2026, nella misura prevista nel regolamento oggetto di deliberazione;

**Ritenuto** di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, delle esenzioni, degli obblighi a carico dei gestori delle strutture ricettive, delle modalità di versamento nonché delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento;

**Precisato che** la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità;

**Sentite** le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'incontro tenutosi presso la sede comunale in data 23.07.2025 e fatte proprie le relative osservazioni emerse in detta seduta;

**Acquisito** il parere del Revisore dei Conti, verbale n. 17/2025 (prot.com.le n. 28461 del 30/09/2025);

**Visti:**

- lo Statuto comunale;
- l'art. 42, comma 2, *lett. f)*, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, in base al quale spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e, in particolare, l'art. 4;
- la Legge Regione Puglia 11 febbraio 1999, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere di regolarità tecnico/contabile reso dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Con voti favorevoli all'unanimità**, legalmente resi nelle forme e modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di istituire, con decorrenza 1 Gennaio 2026, l'Imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
- 3) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, composto da n. 14 articoli, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Rag. Isabella RIZZO

Segretario Generale  
f.to Dr. Fabio FERRARI

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00**

**REGOLARITA' TECNICA**

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 04/10/2025

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Gianfranco PAPA

**REGOLARITA' CONTABILE**

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **04/10/2025**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Gianfranco Papa

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 29/12/2025

Funzionario  
f.to Dott.ssa Roberta PASCALI

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[ ] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 29/12/2025

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Roberto Carlino

E' copia conforme all'originale

Data 29/12/2025

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Roberto Carlinò



# *Città di Cavallino*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2025

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Scopo del Regolamento

Art. 3 – Presupposto dell'Imposta e destinazione del gettito

Art. 4 – Soggetto Passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Misura dell'imposta

Art. 7 – Obblighi di comunicazioni fiscali

Art. 8 – Versamenti

Art. 9 – Rimborsi

Art. 10 – Disposizioni in tema di accertamento

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 – Contenzioso

Art. 14 – Tavolo tecnico consultivo

Art. 15 – Disposizioni transitorie

## ARTICOLO 1

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

## ARTICOLO 2

### **Scopo del regolamento**

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata in oggetto, relativamente alla determinazione della misura dell'imposta, delle agevolazioni, degli obblighi dichiarativi, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.

2. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti sia di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale che dei gestori delle stesse, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

## ARTICOLO 3

### **Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà, unità immobiliari concesse con contratto di "locazione breve" di cui all'art. 4 del D. L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. n. 96 del 21/06/2017, gestite nell'esercizio di attività di impresa o da privati che forniscono anche prestazioni di servizi di fornitura biancheria e pulizia locali e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Cavallino.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 gennaio 2026.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## ARTICOLO 4

### **Soggetto Passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Cavallino. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.

2. Il gestore della struttura ricettiva, viene riconosciuto come responsabile del versamento dell'imposta ed in quanto tale è personalmente obbligato al pagamento dell'Imposta di Soggiorno all'Ente. Lo stesso gestore risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento dell'imposta al Comune di Cavallino.

Il gestore è tenuto a versare l'imposta anche nel caso in cui il soggetto che ha alloggiato non ha versato l'importo dovuto.

3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal DL 24 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

## ARTICOLO 5

### **Esenzioni**

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. Minori sino al giorno di compimento del dodicesimo anno di età;
  - b. Anziani dal giorno di compimento del 70° anno di età;
  - c. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
  - d. Il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
  - e. Le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
  - f. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
  - g. I rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio.
  
2. Sono esentati, altresì, dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

## ARTICOLO 6

### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse.
  
2. La misura dell'imposta e la graduazione sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
  
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.
  
4. Il Comune di Cavallino attraverso il proprio sito, nonché tramite varie altre forme ritenute opportune, rende noti la misura dell'imposta ed eventuali ulteriori info.

5. In via transitoria per la sola annualità 2026 la misura dell'imposta è applicata secondo la presente modulazione:

Tipologia della struttura	Tariffa alta stagione dal 01.06 al 30.09	Tariffa bassa stagione dal 01.10 al 31.05
Alberghi, residenze turistico alberghiere, dimore storiche, alberghi diffusi, villaggi alberghi e villaggi turistici	3,00 a notte per max 7 notti	2,50 a notte per max 7 notti
Affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanza, agriturismi	2,50 a notte per max 7 notti	1,50 a notte per max 7 notti
Case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all'aria aperta	2,50 a notte per max 7 notti	1,50 a notte per max 7 notti
Locazioni brevi	2,50 a notte per max 7 notti	1,50 a notte per max 7 notti

## ARTICOLO 7

### Obblighi di Comunicazioni Fiscali

1. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza.

2. La dichiarazione è trasmessa di norma per via telematica mediante procedure informatiche definite all'Amministrazione comunale.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione nelle modalità che saranno rese note successivamente.

4. Il gestore della struttura ricettiva e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 dovranno rilasciare apposita quietanza di pagamento debitamente numerata e datata a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno.

6. Il gestore della struttura ricettiva e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 devono altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune di Cavallino, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

7. Il conto della gestione deve essere presentato, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva e dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4, inviandolo tramite pec all'indirizzo **protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it**. Tale modello può essere predisposto, anche, mediante le procedure informatiche a disposizione dei gestori delle strutture a cura dell'Amministrazione Comunale.

8. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
- copia dei versamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente;
- ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

## ARTICOLO 8

### **Versamenti**

1. Il gestore della struttura ricettiva e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Cavallino nella misura corrispondente alla classificazione della struttura.

2. I soggetti di cui all'art. 4, al momento della registrazione, all'arrivo presso la struttura turistica, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva e ai soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 presso i quali pernoteranno. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cavallino.

3. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, deve, nello stesso momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 dovranno, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti. Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere conservate e messe nella disponibilità del Comune di Cavallino laddove richiesto dagli uffici comunali.

4. Il gestore della struttura ricettiva e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre mediante F24 oppure tramite Pago Pa.

## ARTICOLO 9

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere accompagnata da una comunicazione da presentare entro il termine di versamento dell'imposta dovuta per il relativo trimestre.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 20,00.

## ARTICOLO 10

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi, dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4, con esenzione di spese e diritti può:
  - a. invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale. Nell'espletamento delle funzioni di controllo, la polizia municipale potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alle dichiarazioni e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 11

### **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Soggiacciono alla sanzione di cui al precedente periodo i soggetti individuati dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 e specificati nel comma 3 del precedente articolo 4, in quanto responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, qualora incorrano nella suddetta violazione.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione trimestrale agli uffici comunali competenti alle prescritte scadenze (30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre e 30 gennaio), da parte del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 12  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ARTICOLO 13  
**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

ARTICOLO 14  
**Tavolo tecnico consultivo**

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turistico e alle quali saranno destinate il 10% delle le somme introitate.

3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale e si riunirà periodicamente oppure su richiesta delle Associazioni di categoria quando le stesse lo riterranno necessario.

ARTICOLO 15  
**Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 171 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.